

Bozza Regolamento della Consulta degli Studenti

TITOLO I – DEFINIZIONI, COMPOSIZIONE E FUNZIONI

Art. 1

Ambito di applicazione

1. La Consulta degli Studenti del Conservatorio di Musica "N. Piccinni" di Bari è Organo elettivo di rappresentanza degli studenti, ai sensi dell'art. 12 del D.P.R n.132 del 28 febbraio 2003.

Art. 2

Composizione e durata

1. La Consulta è composta dal numero di studenti previsto ed eletti ai sensi dall'articolo 12, comma 1, del D.P.R. cit.
2. Il mandato della Consulta è di durata triennale ed ha termine il 31 ottobre del terzo anno.
3. In caso di rinuncia, dimissioni, cessazione da parte del/dei rappresentante/i eletto/i, l'incarico è affidato allo/agli studente/i primo dei non eletti. In caso di rinuncia di questo/i ultimo/i, o qualora le condizioni per essere rappresentanti siano nel frattempo venute meno, o non vi siano studenti non eletti, si procede ad elezione suppletiva. Eventuali studenti subentrati nella Consulta cessano comunque il proprio mandato alla scadenza naturale dell'Organo.

Art. 3

Cessazione anticipata della carica di rappresentante e membro della Consulta

1. La cessazione anticipata della carica di rappresentante degli Studenti si verifica nel caso in cui:
 - Il componente della Consulta abbia completato il proprio percorso di studi o abbia deciso di interrompere gli studi;
 - Il Presidente della Consulta accetti le dimissioni presentate in forma scritta da parte di uno dei componenti della Consulta;
 - Per un numero di assenze consecutive e ingiustificate superiore a tre sedute dell'Organo in un anno accademico, senza averne dato comunicazione al Presidente.
2. La Consulta si avvale della facoltà di verificare l'operato dei propri rappresentanti, fatta eccezione per il rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione. In caso di constatate inadempienze, l'Organo si riserva di modificare l'assegnazione dell'incarico affidato.
3. Nel caso si dimetta la metà più uno dei componenti, la Consulta decade e si procede all'indizione di nuove elezioni.
4. Nel caso si verificano i succitati casi, si procede all'integrazione, ai sensi dell'art.2, comma 3, del presente regolamento, del/i posto/i vacante/i con l'indizione di nuove elezioni.
5. I nuovi eletti rimangono in carica fino alla scadenza naturale della Consulta.

Art. 4

Funzioni e attività

1. La Consulta è un organo consultivo.
2. La Consulta può esprimere pareri, indirizzare richieste e formulare proposte agli Organi di governo del Conservatorio con particolare riferimento:
 - alla programmazione dell'offerta formativa;
 - alla dotazione di strutture e infrastrutture necessarie alle attività formative;
 - all'organizzazione e alle dotazioni didattiche;

- ai servizi per gli studenti;
 - alle questioni relative al diritto allo studio e alla mobilità internazionale.
3. La Consulta designa i propri rappresentanti in seno al Consiglio Accademico e al Consiglio di Amministrazione (in quest'ultimo caso può essere designato anche uno studente esterno alla Consulta), nelle modalità previste dall'art. 8, comma 4, del presente regolamento.
 4. La Consulta promuove l'integrazione e la comunicazione tra gli studenti.
 5. L'Amministrazione del Conservatorio assicura alla Consulta i mezzi necessari allo svolgimento delle funzioni e delle attività previste dal presente Regolamento.

TITOLO II – FUNZIONAMENTO

Art. 5

Il Presidente

1. E' eletto dai membri della Consulta secondo le modalità descritte dall'art. 8, comma 1, del presente regolamento.
2. Convoca, modera e presiede le sedute ordinarie e straordinarie della Consulta e ne stabilisce l'ordine del giorno. Convoca, modera e presiede le Assemblee degli Studenti, stabilendone l'ordine del giorno ed inoltre verifica e predispone la documentazione per le riunioni della Consulta.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Vicepresidente fa le sue veci.
4. Il Presidente ha diritto di voto come ogni membro. In caso di votazioni con esito pari, il voto del Presidente è determinante.
5. Il Presidente è componente della Conferenza dei Presidenti delle Consulte degli Studenti degli Istituti Superiori Musicali (CNSI) alla quale è tenuto a parteciparvi nelle modalità previste dal Regolamento della Conferenza stessa.

Art. 6

Il Vice-Presidente

1. Il Vicepresidente ha il compito di coadiuvare il Presidente durante lo svolgimento delle riunioni.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, si rimanda all'art.5, comma 4, del presente regolamento.
3. La carica di Vicepresidente non è incompatibile con l'incarico di rappresentante in seno al Consiglio Accademico o al Consiglio di Amministrazione.

Art. 7

Il Segretario Verbalizzante

1. E' nominato secondo le modalità dell'art. 8, comma 3.
2. Verbalizza le sedute della Consulta, ne conserva i documenti relativi all'attività e ne cura la pubblicità degli atti.

Art. 8

Cariche interne

1. Nella seduta di insediamento i componenti neo-eletti, provvederanno ad eleggere a maggioranza assoluta il proprio Presidente; la votazione avviene a scrutinio segreto.
2. Il Presidente nomina tra i componenti un Vicepresidente.
3. All'inizio di ogni seduta della Consulta, il Presidente nomina un Segretario verbalizzante che ha il compito di riportare su apposito verbale quanto detto e deliberato durante la riunione e approvato al termine.
4. La Consulta designa due rappresentanti in seno al Consiglio Accademico ed un rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione tramite scrutinio segreto, tenuto conto delle volontà del Presidente che ha la facoltà di far parte del Consiglio Accademico o del Consiglio di Amministrazione.
5. Un componente della consulta può ricoprire al massimo due cariche tra membro del Consiglio di Amministrazione e membro del Consiglio Accademico, con il vincolo di incompatibilità ad essere contemporaneamente componente di entrambi gli Organi Istituzionali.

Art. 9

Rappresentante in Consiglio di Amministrazione

1. La Consulta è tenuta a designare in tempi rapidi il proprio rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione.
2. La carica di rappresentante in Consiglio di Amministrazione non è conflittuale con l'incarico di Presidente o Vicepresidente.
3. Viene eletto tramite scrutinio segreto dai membri della Consulta che esprimeranno una sola preferenza, qualora il Presidente decida di non ricoprire la carica.
4. In caso di parità si procede al ballottaggio.
5. La durata della carica termina o per la scadenza del Consiglio di Amministrazione o per il venir meno dei requisiti necessari alla funzione di rappresentante degli Studenti.
6. In caso di decadenza dei requisiti o di mozione di sfiducia votata all'unanimità dai componenti della Consulta, si verifica la cessazione anticipata della carica. In tal caso lo studente è invitato a rassegnare entro 5 giorni le proprie dimissioni al Presidente dell'Istituzione medesima ed al Ministero dell'Università e della Ricerca. Copia della lettera di dimissioni viene inviata alla Consulta, che entro 15 giorni procede alla designazione di un nuovo rappresentante.
7. Il Consigliere resta in carica anche in caso di scadenza della Consulta fino al termine del proprio mandato, salvo il venir meno dei requisiti necessari alla funzione di rappresentante degli studenti.

Art. 10

Rappresentanti in Consiglio Accademico

1. La Consulta è tenuta a designare in tempi rapidi i 2 rappresentanti all'interno del Consiglio Accademico.
2. La carica di rappresentante in Consiglio Accademico non è conflittuale con l'incarico di Presidente o Vicepresidente.
3. Vengono eletti tramite scrutinio segreto dai membri della Consulta che esprimeranno una sola preferenza, qualora il Presidente decida di ricoprire la carica, in caso contrario due preferenze.
4. In caso di parità si procede al ballottaggio.
5. La durata della carica coincide con quella di membro della Consulta.
6. In caso di decadenza dai requisiti o di mozione di sfiducia votata all'unanimità dai componenti della Consulta, si verifica la cessazione anticipata della carica. In tal caso lo studente è invitato a rassegnare

entro 5 giorni le proprie dimissioni al Direttore del Conservatorio. Copia della lettera di dimissioni viene inviata alla Consulta, che entro 15 giorni procede alla nomina di un nuovo componente.

7. I Rappresentanti in Consiglio Accademico restano in carica anche in caso di scadenza della Consulta fino al rinnovo della stessa, salvo il venir meno dei requisiti necessari alla funzione di rappresentanti degli studenti.

Art. 11

Rappresentanti Consigli di Scuola

1. La Consulta, al fine di ottenere un maggiore contatto e una più efficace comunicazione delle proprie attività, può designare per ogni Scuola studenti referenti, con il compito di farsi portavoce delle problematiche della rispettiva Scuola di appartenenza.
2. Gli studenti, designati dalla Consulta e nominati con Decreto del Direttore non possono essere più di uno per ogni Scuola.
3. Ciascuno Studente designato, può partecipare ai Consigli di Scuola di cui è rappresentante, senza diritto di voto.
4. Gli studenti debbono essere regolarmente iscritti ai corsi ordinamentali.
5. Il mandato dura per tutto l'anno accademico in corso, al termine del quale decade.
6. La carica è rinnovabile per cinque anni consecutivi.
7. Le procedure di designazione e di eventuale revoca dell'incarico sono fissate autonomamente dalla Consulta.
8. Con cadenza periodica il Presidente della Consulta convoca e presiede l'Assemblea Plenaria degli Studenti Referenti alla presenza della Consulta.

Art. 12

Convocazione e validità delle sedute

1. La convocazione è inviata dal Presidente per via telematica all'Ufficio Protocollo, a tutti i componenti e per conoscenza al Direttore del Conservatorio.
2. La convocazione prevede l'indicazione dell'Ordine del Giorno ed è inviata, insieme ad eventuale documentazione istruttoria, almeno 7 giorni prima della data fissata per ciascuna seduta. La convocazione d'urgenza è ammessa in via eccezionale ed è comunicata direttamente agli interessati almeno 2 giorni prima della data fissata.
3. Sedute straordinarie possono essere convocate dal Presidente sulla base di comunicazioni urgenti, di questioni inderogabili che necessitino di una immediata trattazione.
4. Le sedute della Consulta sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei componenti in carica.
5. I componenti della Consulta sono tenuti a partecipare con la massima assiduità. Eventuali assenze devono essere debitamente giustificate al Presidente della Consulta, con comunicazione scritta.

Art. 13

Ordine della discussione e votazioni

1. Il Presidente, coadiuvato dal Vicepresidente, assicura la disciplina della seduta, l'ordine e le modalità di discussione.
2. Le votazioni sono effettuate con scrutinio palese; su richiesta della maggioranza la votazione può anche avvenire per scrutinio segreto. In caso di nomina, la votazione avviene per scrutinio segreto.
3. Le delibere sono approvate quando ricevono voto favorevole di almeno la metà più uno dei presenti.
4. Per le elezioni svolte con scrutinio palese, in caso di parità, il voto del Presidente, o di chi ne fa le veci in sua assenza, è determinante.

Art. 14

Verballi di seduta

1. Il verbale di ciascuna seduta della Consulta è redatto in forma sintetica dal Segretario.
2. Ciascun componente ha diritto di far registrare a verbale il proprio dissenso o l'astensione dalla discussione o dal voto su singoli argomenti, nonché di chiedere l'inserimento di una propria dichiarazione pronunciata nel corso della seduta, da far pervenire al segretario entro il termine della seduta.

Art. 15

Comunicazioni con gli organi istituzionali e gli Studenti

1. La Consulta comunica con gli altri organi istituzionali mediante i canali ufficiali.
2. La Consulta comunica con gli Studenti mediante i canali ufficiali, e attraverso la pagina Instagram "Consultaconsba".

Art. 16

Assemblea degli Studenti

1. L'Assemblea degli Studenti è convocata almeno due volte nel corso dell'anno accademico e con almeno quindici giorni di preavviso.
2. La convocazione dell'Assemblea viene inoltrata via mail alla mailing list degli Studenti, e pubblicata sulla pagina Instagram della Consulta, oltre che su apposita area del sito web del Conservatorio, e ne indica l'ordine del giorno, la data e il luogo (individuato all'interno dell'Istituto).
3. L'Assemblea degli Studenti è presieduta dal Presidente della Consulta, o da chi ne fa le veci, il quale nomina tra i presenti, all'inizio della seduta, un Segretario verbalizzante.
4. All'Assemblea degli Studenti sono invitati a partecipare i soli studenti iscritti.
5. La votazione delle delibere è per alzata di mano o, ove ritenuto necessario dalla Consulta, a scrutinio segreto.
6. Gli Studenti possono richiedere la convocazione straordinaria dell'Assemblea da parte del Direttore tramite una richiesta firmata almeno da cinquanta Studenti maggiorenni regolarmente iscritti.

TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17

Trasparenza

1. La Consulta degli Studenti imposta la propria condotta secondo i criteri di trasparenza dei processi decisionali, della pubblicità degli atti e dell'imparzialità.
2. I verbali delle riunioni della Consulta dell'Anno Accademico in corso sono affissi all'albo per la consultazione. La consultazione dei verbali degli Anni Accademici precedenti è possibile tramite richiesta scritta al Presidente della Consulta.

Art. 18

Vigenza e modifiche del Presente regolamento

1. Il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 14, comma 4, del D.P.R. n. 132/2003, sentito il Consiglio Accademico, è adottato con Delibera del Consiglio di Amministrazione.

2. Le proposte di modifica al presente Regolamento vengono approvate a maggioranza assoluta dei componenti della Consulta. Sentito il Consiglio Accademico, queste vengono deliberate dal Consiglio di Amministrazione.
3. Si riterrà abrogata qualsiasi disposizione contenuta in questo Regolamento che dovesse risultare in contrasto con le norme del regolamento di Istituto.